

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

- invitare il convenuto, nell'ambito delle misure di organizzazione del procedimento, a produrre la decisione del 30 marzo 2016 del Segretario generale del CESE con cui decide di non formulare alcuna accusa nei confronti del capo unità della ricorrente;
- dichiarare e statuire che:
 - la decisione del 3 marzo 2016 del Segretario generale del CESE di non formulare alcuna accusa nei confronti del capo unità della ricorrente e di archiviare la richiesta di assistenza/denuncia presentata da quest'ultima il 14 dicembre 2007, è annullata;
 - il CESE è condannato alle spese.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del ricorso, la ricorrente deduce tre motivi.

1. Primo motivo, vertente sulla violazione dell'obbligo di motivazione che deriva dall'articolo 25, comma 2, dello Statuto dei funzionari dell'Unione europea (in prosieguo: lo «Statuto») nonché sulla violazione dei principi di cooperazione derivanti dall'accordo di cooperazione amministrativa tra il Comitato economico e sociale europeo (CESE) e il Comitato delle regioni del 17 dicembre 2007.
2. Secondo motivo, vertente sulla violazione dell'articolo 24, comma 1, dello Statuto e dell'articolo 41 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea che conferisce a ogni persona il diritto a una buona amministrazione. In particolare, la decisione impugnata sarebbe stata adottata in violazione del diritto della ricorrente di essere ascoltata e del rispetto dei diritti di difesa.
3. Terzo motivo, vertente sull'errore manifesto di valutazione in cui sarebbe incorso il CESE adottando una decisione di archiviazione che farebbe illegittimamente riferimento a un accordo transattivo raggiunto in una causa dinanzi al Tribunale della funzione pubblica, nonché alle conclusioni dell'indagine amministrativa la quale non avrebbe mai esaminato se i fatti denunciati dalla ricorrente avrebbero potuto oggettivamente integrare molestie psicologiche.

Ricorso proposto il 25 giugno 2018 — Aldi/EUIPO — Crone (CRONE)

(Causa T-385/18)

(2018/C 285/56)

Lingua in cui è redatto il ricorso: il tedesco

Parti

Ricorrente: Aldi GmbH & Co. KG (Mülheim an der Ruhr, Germania) (rappresentanti: N. Lützenrath, U. Rademacher, C. Fürsen e M. Minkner, avvocati)

Convenuto: Ufficio dell'Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO)

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso: Christoph Michael Crone (Krefeld, Germania)

Dati relativi al procedimento dinanzi all'EUIPO

Richiedente: Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso

Marchio controverso interessato: Domanda di marchio dell'Unione europea figurativo CRONE n. 14 854 533

Procedimento dinanzi all'EUIPO: Opposizione

Decisione impugnata: Decisione della prima commissione di ricorso dell'EUIPO del 14 marzo 2018 nel procedimento R 1100/2017-1

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

- annullare la decisione impugnata;
- condannare l'EUIPO alle spese.

Motivo invocato

- Violazione dell'articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 2017/1001 del Parlamento europeo e del Consiglio.

Ricorso proposto il 25 giugno 2018 — Delta-Sport/EUIPO — Delta Enterprise (DELTA SPORT)

(Causa T-387/18)

(2018/C 285/57)

Lingua in cui è redatto il ricorso: l'inglese

Parti

Ricorrente: Delta-Sport Handelskontor GmbH (Amburgo, Germania) (rappresentante: M. Krogmann, avvocato)

Convenuto: Ufficio dell'Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO)

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso: Delta Enterprise Corp. (New York, New York, Stati Uniti)

Dati relativi al procedimento dinanzi all'EUIPO

Richiedente del marchio controverso: Ricorrente dinanzi al Tribunale

Marchio controverso interessato: Domanda di marchio dell'Unione europea figurativo DELTA SPORT — Domanda di registrazione del marchio n. 14 327 911

Procedimento dinanzi all'EUIPO: Opposizione

Decisione impugnata: Decisione della quinta commissione di ricorso dell'EUIPO del 17/04/2018 nel procedimento R 1894/2017-5

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

- annullare la decisione impugnata;
- condannare l'EUIPO alle spese, incluse le spese sostenute per il procedimento dinanzi alla quinta commissione di ricorso;
- adottare ogni altra misura che ritenga necessaria.